



**SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO**

**RELAZIONE AL DECRETO DELEGATO  
"NUOVE DISPOSIZIONI NELLA DISCIPLINA DELL'INTERSCAMBIO DI BENI TRA LA  
REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA REPUBBLICA ITALIANA - MODIFICHE ALLA  
LEGGE 21 DICEMBRE 1993 N. 134"**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,  
Onorevoli Consiglieri,

il presente Decreto Delegato è emanato in applicazione della delega prevista dall'articolo 38, comma 8, della Legge 24 dicembre 2018 n. 173, la quale prevede il mandato al Congresso di Stato di emanare apposito decreto delegato avente ad oggetto le modifiche alla Legge 21 dicembre 1993 n.134 per recepire i risultati del negoziato in corso con la Repubblica Italiana al fine di prevedere l'introduzione a San Marino della fattura elettronica.

Il presente Decreto Delegato è conseguente all'incontro tenutosi a Roma con il Ministro dell'Economia e delle Finanze italiano, Daniele Franco, in data 26 maggio c.a., in occasione del quale è stato sottoscritto e si è perfezionato lo scambio di note contenenti le disposizioni del nuovo accordo di interscambio di beni tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica Italiana. L'accordo, che trova applicazione con il presente Decreto Delegato, modifica il precedente sottoscritto nel lontano 1993 di cui alla Legge 21 dicembre 1993 n. 134 e delinea il nuovo percorso che inizierà il 1° ottobre 2021 - con l'avvio di un periodo transitorio che si concluderà il 30 giugno 2022 - con l'introduzione della fatturazione elettronica nell'interscambio di beni fra i due Paesi.

La riformulazione del precedente testo si è resa quindi necessaria con la introduzione della fattura elettronica che, in una prima fase, si affiancherà a quella cartacea, la quale a regime, e nel lungo termine, dovrebbe essere utilizzata in modo del tutto residuale e circoscritto ai piccoli operatori.

Sul fronte italiano, il Ministero dell'Economia e delle Finanze Italiano ha pubblicato in data 15 luglio 2021 sulla Gazzetta Ufficiale (*GU n.168 del 15-7-2021*) il Decreto Ministeriale che disciplina l'interscambio di beni fra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino, in applicazione di quanto convenuto con lo scambio di note sopra illustrato.

Il Titolo I del Decreto Delegato disciplina gli "Acquisti in Italia"; con l'articolo 1 definisce le modalità di compilazione e trasmissione all'Ufficio tributario delle fatture e delle

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO**

note di variazione in formato elettronico e in formato cartaceo, emesse nell'ambito delle cessioni di beni dall'Italia verso San Marino. Il medesimo articolo prevede che la procedura elettronica di trasmissione della fattura in formato elettronico utilizza le funzionalità del Sistema di Interscambio italiano (SdI). In particolare, l'Ufficio tributario convalida la regolarità delle fatture inviando la convalida stessa al SdI per le fatture in formato elettronico, oppure vidima gli esemplari di fatture e note di variazioni in formato cartaceo, con l'indicazione della data e timbro a secco contenente la dicitura "Rep. San Marino - Uff. Tributario". In questo secondo caso l'immediata consegna delle fatture in formato cartaceo al cedente è a cura dell'operatore sammarinese.

In questo primo articolo si rilevano subito due grandi novità rispetto alle disposizioni previgenti: in primis ovviamente la fattura in formato elettronico, in luogo della cartacea, e l'introduzione e disciplina nell'interscambio delle note di variazione (note di debito e note di credito). Altresì è importante sottolineare immediatamente, come l'Ufficio tributario debba assolvere sempre il ruolo di intermediario e gli operatori sammarinesi possono ricevere fatture elettroniche dai propri clienti italiani, soltanto per il tramite di detto ufficio. Sotto questo profilo è altresì indubbio che la fatturazione elettronica riduce i tempi e facilita la gestione delle fatture.

Entrando nel merito delle procedure, si evidenzia come al ricevimento delle fatture elettroniche, l'operatore economico debba sempre compilare un apposito modulo predisposto anch'esso in formato elettronico, da trasmettere all'Ufficio tributario, dove è indicato per ogni acquisto il tipo di merce, l'aliquota e l'imposta sulle importazioni. L'imposta deve quindi essere auto-liquidata dall'operatore economico. Diversamente, in caso di ricezione di fatture cartacee, la procedura per assolvere l'imposta sulle importazioni prevede che queste siano presentate all'Ufficio tributario in duplice copia accompagnate da una apposita distinta dove sono annotati gli elementi per determinare l'imposta sulle importazioni. L'Ufficio tributario convalida le fatture vidimandole mediante l'indicazione della data e l'apposizione di un apposito timbro a secco e le fatture vidimate sono quindi restituite all'operatore il quale provvede a consegnarne un esemplare al proprio cedente italiano. Sulla vidimazione delle predette fatture cartacee è stata introdotta una importante semplificazione con l'eliminazione, auspicata da tempo, dell'applicazione della marca tributaria.

Con gli articoli 2 e 3 del Decreto Delegato si stabiliscono i limiti e il regime di imponibilità dell'imposta sulle importazioni negli acquisti a distanza di beni diversi dai mezzi di

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO

trasporto nuovi da parte dei privati, e negli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi degli enti e associazioni.

All'articolo 2 (acquisti a distanza dei privati) il Decreto Delegato dispone che sono assoggettati ad imposta sulle importazioni gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi (i mezzi di trasporto nuovi sono individuati nel successivo articolo 11, comma 3) effettuati da privati residenti nella Repubblica di San Marino, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando quest'ultimo interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni e le vendite superano l'ammontare complessivo di € 28.000,00, ovvero qualora non si sia verificata la predetta condizione, dal momento in cui tale limite di € 28.000,00 sia superato nell'anno in corso. In queste fattispecie, il cedente italiano deve nominare un rappresentante fiscale con cui assolvere l'imposta sulle importazioni. Tale adempimento non è obbligatorio ma è facoltativo quando le vendite effettuate a privati residenti non abbiano superato nel corso dell'anno solare i 28.000,00 euro. In tale ipotesi l'imposta sulle importazioni non è dovuta, in quanto i beni rimangono incisi dell'imposta sul valore aggiunto italiana.

A tale riguardo, è importante sottolineare come il disposto normativo in questione, tranne per quanto concerne la soglia, ricalchi il disposto normativo dell'Unione Europea dove è nato il cosiddetto regime delle vendite a distanza nei confronti dei privati, e dove anche la semplice segnalazione del trasportatore da parte del cedente è considerato un intervento diretto. Ovviamente una norma italiana prevede gli stessi obblighi per gli operatori sammarinesi che effettuassero delle vendite a distanza nei confronti di privati italiani. Anche in questo caso opera la soglia di 28.000,00 euro. L'articolo 12 del Decreto Delegato regola questa fattispecie, anche per quanto attiene il rimborso dell'imposta sulle importazioni.

All'articolo 3 viene disciplinata l'imponibilità monofase per gli acquisti di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi degli enti e delle associazioni.

Data la centralità nell'interscambio del numero di identificazione, agli articoli 4 e 5 sono specificati gli obblighi di comunicazione per gli operatori economici e gli enti ed associazioni che si trovano nella condizione di imponibilità prevista dall'articolo 3 del proprio codice/numero identificativo e del codice destinatario.

Il Titolo II "Vendite verso l'Italia", disciplina le modalità di emissione e trasmissione delle fatture relative alle cessioni di beni da San Marino verso l'Italia. Nonostante l'introduzione della fatturazione elettronica, per quanto attiene la fatturazione attiva, restano inalterate le due soluzioni già previste nella precedente normativa che disciplinava le vendite

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO**

verso l'Italia. Infatti, rimane operativa sia la procedura che prevede l'addebito dell'imposta sul valore aggiunto in fattura sia quella che non ne prevede l'addebito.

L'articolo 7 descrive le modalità di emissione e trasmissione della fattura in formato elettronico da parte del cedente sammarinese con addebito dell'IVA o senza addebito dell'IVA. In particolare la procedura di emissione della fattura elettronica con addebito di IVA è la c.d. procedura con "IVA pre-pagata", la quale prevede che in caso di esportazione in Italia di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino, la fattura emessa dal cedente sammarinese indica l'ammontare di IVA già versata da quest'ultimo all'Ufficio Tributario. L'Ufficio Tributario, effettuati i controlli sulla fattura e sul corretto versamento dell'IVA, trasmette telematicamente il documento elettronico al SdI, tramette la corrispondente Iva all'Ufficio preposto, successivamente trasmette al cedente, tramite posta elettronica, la ricevuta pervenuta dal SdI. Il comma 6 del medesimo articolo prevede che per le cessioni senza addebito dell'IVA, il cedente deve inviare telematicamente all'Ufficio tributario la fattura di vendita con l'indicazione del tipo di merce senza IVA esposta. Anche in questo caso l'Ufficio tributario, effettuati i controlli, trasmette la fattura elettronica al SdI e trasmette successivamente al cedente sammarinese, tramite posta elettronica, la ricevuta pervenuta dal SdI.

Con l'articolo 8 sono dettagliate le modalità relative alle cessioni ad operatori economici con fattura in formato cartaceo. Per semplificare la procedura cartacea, è stato ridotto il numero esemplari in cui deve essere presentata la fattura, rispetto alla precedente normativa. Lo stesso articolo disciplina nel dettaglio la procedura da eseguire nei casi di emissione della fattura cartacea con addebito o senza addebito IVA.

Gli articoli 9 e 10 dispongono rispettivamente in ordine alle caratteristiche dell'impronta a secco apposta sulle fatture cartacee (articolo 9) e sull'obbligo da parte del cedente di indicare nelle fatture il proprio numero di identificazione e quello della partita IVA del cessionario, e per le fatture elettroniche anche il codice destinatario del cessionario italiano (articolo 10).

I successivi articoli 11, 12 e 13 prevedono che i beni oggetto delle cessioni che avvengono da San Marino verso l'Italia, riguardanti la vendita a privati di mezzi di trasporto nuovi, le vendite a distanza a privati e le vendite agli enti e associazioni, siano sottoposti al regime di non imponibilità, indicando le condizioni in presenza delle quali si applica questo regime.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO**

Passando ora alla disamina dell'articolo 11 si evidenzia come questo disponga in ordine alle cessioni di mezzi di trasporto nuovi o considerati come nuovi di fabbrica nei confronti di privati italiani. Secondo quanto stabilito dalla norma è previsto che per questi mezzi di trasporto, per il cedente sammarinese, indipendentemente che sia operatore economico o privato, sia possibile ottenere il rimborso della monofase, assolta nella fase di importazione del mezzo. L'articolo in esame definisce nuovi o come nuovi di fabbrica i mezzi di trasporto come segue e alle seguenti condizioni: le imbarcazioni di lunghezza superiore a 7,5 metri, gli aeromobili con peso totale al decollo superiore a 1.550 kg. ed i veicoli con motore di cilindrata superiore a 48 cc o potenza superiore a 7,5 Hp, destinati al trasporto di persone o cose che non abbiano percorso oltre seimila chilometri e la cessione avviene prima che sia decorso il termine di sei mesi dalla data di prima immatricolazione o provvedimento equipollente ovvero non devono avere navigato per oltre cento ore ovvero avere volato per oltre quaranta ore e la cessione non deve avvenire prima che sia decorso il termine di tre mesi dalla data della prima immatricolazione o provvedimento equipollente.

Il successivo articolo 12 dispone in ordine alle cessioni di beni diversi dai mezzi di trasporto nuovi a privati italiani da parte di operatori economici sammarinesi, spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando quest'ultimo interviene indirettamente nel trasporto o nella spedizione dei beni, e che superino l'importo di 28.000 euro, ovvero quando sia superato tale limite nel corso dell'anno, o anche quando il cedente ha optato per il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto in Italia mediante la nomina di un proprio rappresentante fiscale.

L'articolo 13 tratta delle vendite ad enti, associazioni e soggetti ad essi assimilati che avvengono in esenzione d'imposta monofase e della quale il cedente ottiene il rimborso con le ordinarie procedure, laddove il cedente ha superato, in relazione ad ogni cessionario, un volume di vendite di euro 8000,00 ovvero quando supera tale limite nel corso dell'anno.

Il Titolo III del Decreto Delegato riguarda gli "Elenchi riepilogativi degli acquisti e delle vendite" contenenti gli adempimenti dell'Ufficio tributario circa la trasmissione di dati all'Amministrazione Finanziaria Italiana. Con l'articolo 14 sono indicate le disposizioni e le modalità relative alla rilevazione e condivisione dei dati riguardanti le cessioni degli operatori economici italiani verso la Repubblica di San Marino e le cessioni degli operatori economici sammarinesi verso l'Italia, effettuate entrambe mediante fattura in formato cartaceo.

Il Titolo IV del Decreto Delegato è relativo alle "Disposizioni procedurali". L'articolo 15 prevede, agli effetti dei controlli informatici e ai fini dell'accettazione delle fatture di vendita in

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**



**SEGRETERIA DI STATO  
FINANZE E BILANCIO**

formato cartaceo da parte dell'Ufficio Tributario, la comunicazione da parte dei cedenti del numero di partita IVA dei cessionari. Con l'articolo 16 è stabilito che i valori di riferimento contenuti al primo comma degli articoli 2, 3, 12 e 13 possono essere variati d'intesa tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino.

Il Titolo IV si conclude con la facoltà dell'Amministrazione Finanziaria di predisporre, qualora ne ravvisi la necessità, circolari tecniche per l'applicazione delle disposizioni del presente Decreto Delegato (articolo 17).

Infine, il Titolo V del decreto delegato contiene le "Disposizioni transitorie e finali". Con l'articolo 18 è disciplinata la decorrenza degli adempimenti previsti dal presente Decreto Delegato, prevedendo l'entrata in vigore dello stesso a partire dal 1° ottobre 2021. Dalla medesima data cessano di avere efficacia le disposizioni della Legge n.134/1993. Inoltre, viene previsto un periodo transitorio, che decorre dal 1° ottobre 2021 fino al 30 giugno 2022, nel corso del quale per le cessioni di beni effettuate nell'ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana, la fattura può essere emessa e ricevuta, con le modalità indicate dal presente Decreto Delegato, in formato elettronico o in formato cartaceo. A partire dal 1° luglio 2022, per le suddette operazioni, le fatture sono emesse e accettate in formato elettronico, fermo restando l'esclusione dall'obbligo dell'emissione di fatture elettroniche prevista dall'articolo 18, comma 4, del presente Decreto Delegato per gli operatori economici che hanno dichiarato ricavi nell'anno precedente per un importo inferiore ad euro 100.000,00.

San Marino, 2 agosto 2021

IL SEGRETARIO DI STATO  
(Marco Gatti)

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**